



Generali Italia S.p.A.

POLIZZA INDEX BASED

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 2022
“GENERALI ITALIA”

Convenzione
RISCHI AGEVOLATI COLLETTIVI
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

In conformità a quanto previsto nel Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura di cui al D.lg. 102/04 modificato dal d.lgs. 82/08, REG. UE n. 1305/2013, REG. UE n. 1308/2013 - Decreto 12 gennaio 2015 Semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 n°162 del 12-01-2015 capo III Gestione del Rischio - in attuazione al PSRN (Programma di Sviluppo Rurale Nazionale) - D.M. Prot. N. 3648 del 08 aprile 2020 (Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura – PGRA- 2020)



Pagina lasciata bianca intenzionalmente

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le Condizioni di Assicurazione contengono:

- Norme che Regolano l'Assicurazione in Generale
- Assicurazione Principale
- Norme che Regolano l'Assicurazione per gli Andamenti Climatici Avversi
- Norme che Regolano l'Assicurazione per le Avversità di Frequenza e Accessorie
- Condizioni Speciali di Assicurazione

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1.1 – Definizioni

Ai seguenti termini, Generali Italia ed il Contraente attribuiscono il significato qui precisato:

ANDAMENTO CLIMATICO AVVERSO - Indica un andamento climatico, identificato sulla base dell'alterazione di parametri ricompresi nell'Indice Meteorologico quali, ad esempio, la piovosità e/o la temperatura cumulate nel periodo di coltivazione o in parte di esso che si discosta significativamente dalla curva ottimale per una determinata coltura in una determinata fase fenologica e produce effetti negativi sulla Produzione misurabili, se del caso, con indici biologici.

ANTERISCHIO - Il danno provocato al prodotto assicurato da eventi in garanzia, prima della decorrenza della copertura assicurativa.

ASSICURAZIONE - Il contratto di assicurazione.

ASSICURATO - Il soggetto, imprenditore agricolo socio del Contraente, il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ATTECCHIMENTO - Il corretto sviluppo di nuove radici, necessaria premessa per il buon risultato produttivo a seguito dell'operazione di trapianto sul terreno, della coltura stessa.

AZIENDA AGRICOLA - Unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, beni strumentali, allevamenti, utilizzata per lo svolgimento dell'attività agricola, forestale, zootecnica e per le attività connesse di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni.

AVVERSITA' - Gli eventi assicurabili, così come da Art. 1.2 – Definizioni relative agli eventi assicurabili.

BOLLETTINO DI CAMPAGNA - Il documento che riporta i risultati di perizia. Esso può essere sia di constatazione che definitivo.

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE - L'adesione alla Polizza-Collettiva convalidata dal Contraente, che contiene:

- la dichiarazione delle produzioni che l'assicurato intende assicurare ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte;
- l'indicazione dell'identificativo univoco del PAI, del valore assicurato, della tariffa applicata, dell'importo del premio, della Soglia di danno e della franchigia;
- gli appezzamenti delle singole colture individuati catastalmente e corrispondenti con il piano colturale del fascicolo aziendale, di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 503/1999;
- tutte le dichiarazioni e indicazioni previste dalle normative correnti relative all'assicurazione agevolata, di cui al D.Lgs. 102/04 e successive modifiche, al relativo Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura nonché al D.M. MIPAAF 0001994 del 29/07/09.

COLTURA IRRIGUA - Coltivazione che beneficia di una regolare irrigazione. Il ricorso all'irrigazione deve essere previsto ed attuato fin dall'inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo.

CONVALIDA - Conferma, da parte del Contraente, della qualità di socio dell'Assicurato e dell'ammissione dello stesso alla polizza collettiva.

CONTRAENTE - Il soggetto che stipula l'assicurazione.

EMERGENZA - Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno.

FRANCHIGIA - Percentuale di danno che rimane a carico dell'Assicurato in caso di sinistro.

GIORNI LAVORATIVI – Giorni non festivi dal lunedì al venerdì.

IMPRENDITORE AGRICOLO - Persona fisica, Società o Ente che esercita l'attività agricola di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni.

INDENNIZZO - La somma dovuta da Generali Italia in caso di sinistro.

INDICE BIOLOGICO - Si intende l'indice che consente di identificare un evento biotico registrato sulla base di un parametro predefinito, quale ad esempio la quantità di biomassa persa, riferito ad un determinato periodo di sviluppo della coltivazione, potenzialmente dannoso per la Produzione agricola in una specifica area di produzione.

INDICE METEOROLOGICO - Si intende l'indice che consente di identificare un evento meteorologico registrato sulla base di un parametro predefinito, quale ad esempio la somma delle temperature medie giornaliere e/o delle precipitazioni cumulate, riferito ad un determinato periodo di sviluppo della coltivazione, potenzialmente dannoso per la Produzione agricola in una specifica area di produzione.

INTERMEDIARIO - Agente, broker e/o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all' Art. 109 del D.L. 7/9/2005 n°209 - Codice delle assicurazioni private.

INTERPOLAZIONE - Metodo matematico per stimare il valore del dato meteorologico assunto in un punto geografico intermedio ad una serie di punti geografici aventi valori noti.

IRRIGAZIONE - Pratica colturale attraverso la quale l'acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, secondo quanto previsto da leggi e/o regolamenti nazionali o territoriali dei Consorzi di bonifica o irrigui, al fine di apportare la quantità di acqua necessaria per produrre almeno la produzione indicata come produzione assicurata.

LIMITE DI INDENNIZZO - La massima percentuale indennizzabile della somma assicurata interessata dal sinistro.

MODELLO MATEMATICO - Modello matematico, sviluppato con la collaborazione del laboratorio di ricerca Cassandra Lab dell'Università degli Studi di Milano, che determina gli effetti degli Andamenti climatici avversi in garanzia in relazione alle diverse tipologie di terreno e/o dei diversi periodi di garanzia, quantificando la diminuzione di Produzione.

NOTIFICA - Comunicazione a Generali Italia dell'assunzione del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell'intermediario assicurativo autorizzato dalla stessa, avvenuta con trasmissione telematica, lettera raccomandata, telegramma o telefax. Essa deve contenere almeno: nome assicurato, prodotto, valore, comune, foglio e particella, franchigia, garanzia.

PGRA - Il Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura emesso con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali in base alle vigenti leggi.

PAI - Il Piano Assicurativo Individuale di cui all'allegato B lettera b) del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, univocamente individuato nel SIAN, costituisce un allegato obbligatorio alla polizza o al Certificato di polizza per le polizze collettive, ed i dati in esso contenuti fanno fede ai fini del calcolo del contributo: dati anagrafici e territoriali, prodotto, soglia, tipologia di garanzie, superficie assicurata, quantità assicurata, prezzo unitario e valore assicurato.

PARTITA - La porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, con confini fisici, senza soluzione di continuità, e dati catastali propri, anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel Certificato di Assicurazione, coltivato con la medesima varietà di prodotto all'interno dello stesso Comune. Nel caso di partite superiori a 10 ettari è possibile suddividerle in più partite di dimensioni minime di 5 ettari aventi elementi identificativi certi.

PERITO - Il professionista abilitato all'esercizio della professione ai sensi delle norme di legge vigenti, incaricato alla rilevazione dei danni.

PRODUZIONE - Il risultato (resa) dell'intera azienda agricola, relativo al prodotto assicurato e coltivato in tutte le partite situate in un medesimo comune.

POLIZZA COLLETTIVA - L'accordo con il quale Generali Italia ed il Contraente stabiliscono le norme contrattuali per gli stipulandi certificati di assicurazione.

POLIZZA INDEX BASED - Si intendono i contratti assicurativi che coprono la perdita di Produzione assicurata per danno di quantità e qualità a seguito di un andamento climatico avverso, identificato tramite uno scostamento positivo o negativo rispetto a un Indice Biologico e/o meteorologico. Il relativo danno sarà riconosciuto sulla base dell'effettivo scostamento rispetto al valore del suddetto indice.

POSIZIONE GEOGRAFICA - La Posizione Geografica necessaria per la determinazione del rimborso da Andamenti Climatici Avversi, definita come latitudine e longitudine, riferita a ciascuna Partita o appezzamento su cui insiste la Produzione.

PREMIO - La somma dovuta dal Contraente a Generali Italia a titolo di corrispettivo della prestazione delle garanzie.

PREZZO - Il Prezzo come stabilito dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali ai sensi dell'art.5 ter del d.lgs102/04, modificato dal d.lgs. 82/08.

PRODOTTO - Le singole specie o sottospecie botaniche, come definite nel PGRA.

RADARMETEO – La società fornitrice del servizio di rilevazione dei dati Meteorologici.

RESA ASSICURATA - E' il risultato della produzione ordinariamente ottenibile nell'anno, relativo al prodotto oggetto dell'assicurazione, coltivato in ogni partita dell'azienda assicurata moltiplicato per il prezzo.

SCOPERTO – Importo, espresso in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.

SEMINA - L'avvenuta messa a dimora del seme su terreno preparato per riceverlo, seme a dimora.

SINISTRO - Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

SOGLIA - Limite di danno, causato dagli eventi oggetto dell'assicurazione ed avvenuti dopo la notifica, espresso in percentuale, superato il quale matura il diritto all'indennizzo. Tale limite è indicato nel PGRA vigente.

TRAPIANTO - Avvenuta messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla.

VARIETÀ - Insieme di piante coltivate nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea.

Art. 1.2 - Definizioni relative agli Eventi Assicurabili

Premesso che:

- A) per l'evento **Eccesso di pioggia** l'arco temporale considerato è da intendersi riferito ai giorni precedenti alla data dell'evento riportata sulla denuncia di danno. Per periodo di riferimento si deve intendere un periodo di tempo di cinque anni;
- B) gli effetti degli eventi **Eccesso di pioggia** e **Vento forte**:
- devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o di prodotti della stessa specie colturale insistenti entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe;
 - devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o compromissione del prodotto;

nel testo che segue si intendono per:

AVVERSITA' DI FREQUENZA

GRANDINE - Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.

VENTO FORTE - Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort, (velocità pari o maggiore a 50 Km/h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causati dall'abbattimento dell'impianto arboreo.

ECESSO DI PIOGGIA - Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento, e comunque non inferiore ad 80 mm, calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore. Sarà considerata eccesso di pioggia anche la precipitazione di breve durata caratterizzabile come nubifragio con intensità di almeno 30 mm nell'arco di 1 ora.

ANDAMENTI CLIMATICI AVVERSI

TEMPERATURA CRITICA MINIMA - Andamento climatico avverso definito dallo scostamento negativo dai livelli di temperature ottimali che, per una determinata coltura in una determinata fase fenologica, arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante tali, per durata e/o intensità, da causare una perdita di Produzione per danno di quantità e/o qualità

DEFICIT IDRICO E ALTE TEMPERATURE - Andamento climatico avverso identificato sulla base dell'andamento congiunto della piovosità cumulata e delle temperature giornaliere che, per una

determinata coltura in una determinata fase fenologica, si discosti significativamente dalla curva ottimale causando una perdita di Produzione per danno di quantità e/o qualità.

Art. 1.3 - Caratteristiche degli Eventi Assicurati

Gli effetti degli eventi in garanzia, esclusi gli eventi Grandine ed Eccesso Idrico, devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o di prodotti della stessa specie colturale insistenti entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe e devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o compromissione del prodotto.

Art. 2 - Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia

Il premio comprensivo di imposte, se dovute, deve essere corrisposto dal Contraente alla data convenuta nella Polizza Convenzione.

Generali Italia presta le singole coperture assicurative mediante il Certificato di Assicurazione.

La garanzia per ogni singolo Certificato di Assicurazione decorre, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione, dalle ore 12.00 del:

- terzo giorno successivo a quello della data di Notifica per le avversità: Grandine e Vento Forte;
- sesto giorno successivo a quello della data di Notifica per le avversità: Eccesso di pioggia;
- decimo giorno successivo a quello della Notifica per l'andamento climatico avverso: Temperatura Critica Minima;
- ventesimo giorno successivo a quello della Notifica per l'andamento climatico avverso: Deficit idrico e Alte Temperature.

Per data di notifica si intende quella indicata sul Certificato di Assicurazione. La notifica dovrà esser inviata, in pari data, anche al Contraente.

Il Certificato di Assicurazione deve essere trasmesso al Contraente per la convalida, in mancanza della quale l'assicurazione è inefficace sin dall'origine.

Per le colture a ciclo autunno vernino la garanzia cessa alla maturazione del Prodotto o anche prima, se il Prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle **ore 12.00 del 30 luglio** dell'anno in corso o dell'anno successivo se assicurate nell'anno di Semina, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.

Art. 3 – Modifiche all'Assicurazione, comunicazioni tra le parti, rinvio alle norme di legge

Art. 3.1 Modifiche all'Assicurazione

Le proposte di modifica dell'Assicurazione devono essere comunicate a Generali Italia, che si riserva di accettarle. Le eventuali modifiche devono essere provate per iscritto.

Art. 3.2 – Rettifiche

Gli eventuali errori materiali di conteggio sono rettificabili, purché comunicati entro il 31 maggio dell'anno successivo alla data del documento, in cui gli errori stessi sono contenuti.

Art. 3.3 - Comunicazioni tra le Parti

Le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte per iscritto ed inviate all'Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione o a Generali Italia a mezzo raccomandata, telegramma o fax (041/3362956) indirizzati a - Imprese Agricole - Grandine, via Bissolati 23, 00187 Roma.

Eventuali modifiche dell'Assicurazione devono, per essere valide, risultare da apposito atto firmato dalle Parti.

Art. 3.4 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 4 – Assicurazione presso diversi assicuratori

L'Assicurato non può sottoscrivere un contratto di Assicurazione per gli andamenti climatici avversi, per la medesima combinazione Comune/Prodotto, con Società di assicurazioni diverse, pena decadenza della garanzia.

Art. 5 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Variazioni del rischio

Generali Italia presta la garanzia e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato che, con la firma del Certificato di Assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c/c.

Se l'Assicurato fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, può perdere del tutto o in parte l'indennizzo.

Le proposte di modifica dell'assicurazione devono essere comunicate a Generali Italia, che si riserva di accettarle. Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 6 - Anticipata risoluzione del contratto

Nel caso in cui una o più Partite della coltura assicurata, venga danneggiata da eventi garantiti in polizza, è data facoltà all'Assicurato di richiedere l'anticipata risoluzione del Contratto.

L'anticipata risoluzione del Contratto è possibile in caso il danno sia tale da dover sostituire la coltura con la medesima o con altra specie, oppure qualora non sia più conveniente proseguire con la coltura stessa. Tale richiesta deve essere fatta dall'Assicurato ed inviata all'Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione o a Generali Italia a mezzo raccomandata, telegramma o fax (041/3362956) indirizzati a - Imprese Agricole - Grandine, via Bissolati 23, 00187 Roma.

Generali Italia entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta potrà indicare la percentuale di danno offerto a titolo di indennizzo, tramite bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato.

La mancata accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato comporta rinuncia alla domanda di cui sopra. In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato, il contratto, relativamente alle partite oggetto di transazione, si intende risolto.

Art. 7 - Ispezione dei prodotti assicurati

Generali Italia ha sempre il diritto di ispezionare le produzioni assicurate, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve o eccezioni.

Art. 8 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato all'Assicurato nei termini ed alle condizioni convenute con il Contraente nella Polizza Convenzione.

ASSICURAZIONE PRINCIPALE

Art. 9 - Oggetto della garanzia

Generali Italia indennizza la mancata o diminuita produzione ed il danno di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali di Assicurazione, causato dai seguenti eventi assicurabili:

- andamenti climatici avversi: Deficit Idrico e Alte Temperature, Temperatura Critica Minima;
- avversità di frequenza: Grandine, Vento Forte, Eccesso di pioggia;

qualora detti eventi siano assicurati nel Certificato di Assicurazione e previsti dal PGRA di cui al Decreto Legislativo 102/04 e successive modifiche.

La garanzia riguarda il prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto, relativo ad un solo ciclo produttivo.

Art. 10 - Dati meteorologici

In caso di sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori di riferimento, si prenderanno in esame i dati ufficiali, ottenuti anche per interpolazione, forniti da Istituti o Enti pubblici preposti alla rilevazione di detti dati, nonché da Radarmeteo, secondo gli standard internazionali previsti dalla Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) e relativi all'area su cui insiste la partita danneggiata.

Art. 11 - Esclusioni

Oltre quanto previsto nelle Condizioni Speciali di Assicurazione, Generali Italia non è obbligata in alcun caso per:

- danni verificatisi a seguito di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine, salvo che il Contraente o l'Assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;*
- formazione di ruscelli o allagamenti dovuti ad errata sistemazione del terreno;*
- innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanzia;*
- abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;*
- incendio;*
- danni provocati da qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che abbia preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato;*
- danni conseguenti ad errate pratiche agronomiche o colturali e/o dovuti ad allettamento per eccesso di concimazione;*
- danni dovuti a malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;*
- danni conseguenti a fitopatie;*
- danni verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;*
- danni conseguenti ad alluvione su coltivazioni ubicate in terreni di golena, intendendosi per essi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;*
- danni conseguenti a non puntuale raccolta del prodotto mercantile giunto alla maturazione di raccolta, che sia dovuta a qualsiasi causa (atmosferica, di mercato, dovuta ad indisponibilità di macchine raccogliatrici in conto terzi, ecc.);*
- danni dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura;*
- produzioni soggette a malattie, tare, difetti che ne pregiudicano la commercializzazione;*
- prestazioni in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.*

Art. 12 – Quantitativi e Prezzi assicurabili, Soglia ed Obblighi dell'Assicurato

Art. 12.1 Quantitativi assicurabili e obblighi dell'Assicurato

Con il presente contratto l'Assicurato ha l'obbligo di:

- a) *assicurare l'intera produzione dell'Azienda Agricola relativa al prodotto in garanzia insistente sul medesimo comune;*
- b) *assicurare la produzione ordinariamente ottenibile nell'anno, ovvero in linea con quanto previsto dal vigente PGRA e sue modifiche od integrazioni.
Per le produzioni soggette ai disciplinari, le quantità assicurate devono rientrare nei limiti produttivi stabiliti dai disciplinari stessi che devono intendersi come limiti superiori.*
- c) *fornire la documentazione, per ciascuna Partita o appezzamento sul quale insiste la produzione, attestante la Posizione Geografica come definito nelle condizioni speciali.*

Si impegna altresì, su richiesta delle parti, a:

- *fornire documentazione delle effettive produzioni, per le singole varietà, nei cinque anni precedenti e la fonte di provenienza delle stesse, ai fini di dimostrare la congruità della resa assicurata;*
- *fornire le mappe catastali relative alle partite assicurate, nonché il piano colturale del fascicolo aziendale.*

Con la sottoscrizione del Certificato di Assicurazione, l'Assicurato attesta responsabilmente che le produzioni garantite rientrano nelle limitazioni previste dalle discipline suddette.

L'assicurato si impegna infine a garantire la buona esecuzione di tutte le pratiche agronomiche colturali necessarie in relazione allo stato della coltura nei diversi stadi fenologici, ancorché la stessa sia stata oggetto degli eventi in garanzia, al fine dell'ottenimento della resa ordinaria dichiarata nel Certificato di Assicurazione.

Art. 12.2 – Prezzi unitari delle produzioni assicurabili

I prezzi unitari massimi da applicare alle produzioni assicurabili sono quelli indicati dall'annuale decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali.

Art. 12.3 - Soglia

Sono ammessi a risarcimento i danni che superano la soglia, pari al 30% di danno, calcolata sul singolo prodotto ubicato nel medesimo comune al netto di eventuali detrazioni di prodotto.

Superato tale valore percentuale, sarà applicata per ciascuna partita la franchigia, lo scoperto e limite di indennizzo se previsti.

Art. 13 – Franchigia e Scoperto

L'Assicurazione è prestata con l'applicazione, per ciascuna Partita assicurata, di una Franchigia per ciascun evento assicurato indicata sul Certificato di assicurazione. Nel caso di sinistri provocati da avversità o andamenti climatici con franchigie diverse o coincidenti, la Franchigia applicata **al danno complessivo** è comunque unica e **mai superiore al 30%**. La Franchigia viene determinata secondo i seguenti punti:

Art. 13.1 - Franchigia fissa:

1. Avversità di frequenza Grandine e/o Vento Forte: Franchigia fissa del 10%.
2. Avversità di frequenza Eccesso di Pioggia: Franchigia fissa del 30%
3. Andamenti climatici avversi Deficit Idrico e Alte Temperature e/o Temperatura Critica Minima: Franchigia fissa del 30%.

Art. 13.2 - Franchigia scalare:

Per i danni combinati grandine e/o vento forte e una o più avversità di cui ai punti 2 e 3 che precedono la franchigia applicata è scalare secondo la sottostante tabella:

Danno totale da garanzie tradizionali Grandine e Vento Forte																															
	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%	11%	12%	13%	14%	15%	16%	17%	18%	19%	20%	21%	22%	23%	24%	25%	26%	27%	28%	29%	30%	
1%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%
2%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	11%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%
3%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	11%	12%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%
4%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	11%	12%	13%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%
5%	10%	10%	10%	10%	10%	11%	12%	13%	14%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
6%	10%	10%	10%	10%	11%	12%	13%	14%	15%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%
7%	10%	10%	10%	11%	12%	13%	14%	15%	16%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%
8%	10%	10%	11%	12%	13%	14%	15%	16%	17%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	17%	15%
9%	10%	11%	12%	13%	14%	15%	16%	17%	18%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	17%	15%	15%
10%	11%	12%	13%	14%	15%	16%	17%	18%	19%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	19%	17%	15%	15%	15%
11%	12%	13%	14%	15%	16%	17%	18%	19%	20%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	19%	17%	15%	15%	15%	15%
12%	13%	14%	15%	16%	17%	18%	19%	20%	21%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	21%	19%	17%	15%	15%	15%	15%	15%
13%	14%	15%	16%	17%	18%	19%	20%	21%	22%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	21%	19%	17%	15%	15%	15%	15%	15%
14%	15%	16%	17%	18%	19%	20%	21%	22%	23%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	23%	21%	19%	17%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
15%	16%	17%	18%	19%	20%	21%	22%	23%	24%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	23%	21%	19%	17%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
16%	17%	18%	19%	20%	21%	22%	23%	24%	25%	26%	26%	26%	26%	26%	26%	26%	26%	26%	25%	23%	21%	19%	17%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
17%	18%	19%	20%	21%	22%	23%	24%	25%	26%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	25%	23%	21%	19%	17%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
18%	19%	20%	21%	22%	23%	24%	25%	26%	27%	28%	28%	28%	28%	27%	25%	25%	25%	19%	17%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
19%	20%	21%	22%	23%	24%	25%	26%	27%	28%	29%	29%	29%	28%	27%	25%	25%	25%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
20%	21%	22%	23%	24%	25%	26%	27%	28%	29%	30%	29%	27%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
21%	22%	23%	24%	25%	26%	27%	28%	29%	30%	29%	27%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
22%	23%	24%	25%	26%	27%	28%	29%	30%	30%	27%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
23%	24%	25%	26%	27%	28%	29%	30%	30%	30%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
24%	25%	26%	27%	28%	29%	30%	30%	30%	30%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
25%	26%	27%	28%	29%	30%	30%	30%	30%	30%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
26%	27%	28%	29%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
27%	28%	29%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
28%	29%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
29%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%

In presenza di danni da garanzie parametriche e/o Eccesso di pioggia maggiori del 30%, la franchigia opera nei seguenti termini:

- in presenza di danni da grandine e/o vento forte minori del 10%: franchigia del 30%;
- in presenza di danni da grandine e/o vento forte maggiori o uguali del 10%: franchigia del 25%;
- in presenza di danni da grandine e/o vento forte maggiori o uguali del 50% del danno complessivo: franchigia del 15%;
- qualora il disposto dei punti b) e c) precedenti sia contemporaneamente soddisfatto opera la franchigia inferiore.

Art. 14 – Limite di indennizzo

In nessun caso la Società pagherà per gli andamenti climatici avversi e le avversità di frequenza un importo superiore al 100% del valore assicurato alle singole partite al netto della Franchigia contrattuale. Qualora vengano registrati esclusivamente danni per gli andamenti climatici avversi, il predetto limite è pari al 60%.

Per ogni danno registrato, indipendentemente dalla tipologia di rischio, l'importo risarcibile viene diminuito di pari valore fino al raggiungimento del limite stesso.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE PER GLI ANDAMENTI CLIMATICI AVVERSI

Art. 15 – Norme per la detrazione del valore risarcibile per gli Andamenti climatici avversi

Le Avversità di Frequenza e gli Andamenti climatici avversi oggetto della garanzia (come definito nell'art. 9 – *Oggetto della garanzia*) costituiscono rischi meteorologici completamente distinti e non correlati. Le norme per la quantificazione dei singoli danni sono definite rispettivamente nell'art. 16-17-18 per gli Andamenti climatici Avversi e art. 20 per le Avversità di frequenza Grandine, Vento Forte e Eccesso di Pioggia.

Per ogni Sinistro che occorre per Andamenti climatici avversi, la percentuale di Prodotto perso, calcolata secondo le norme definite all' art. 18 – *Definizione delle tabelle e quantificazione del danno*, verrà applicata al valore risarcibile calcolato nell'ultimo giorno in cui si è verificato l'Andamento climatico avverso, secondo le seguenti norme:

- Il valore risarcibile è inizialmente pari al valore assicurato.
- Qualora l'Assicurato abbia inserito nel certificato di polizza almeno una delle avversità di frequenza Grandine, Vento Forte e Eccesso di Pioggia per ogni Sinistro che occorre per tali avversità, il valore risarcibile per gli Andamenti climatici avversi successivi viene detratto di un valore pari a quello del danno, quantificato come all' art. 21 - *Mandato del perito*.
- Analogamente, per ogni Sinistro che occorre per Andamenti climatici avversi, il valore risarcibile per gli Andamenti climatici avversi successivi viene detratto di un valore pari a quello del danno, quantificato come negli artt. 16-17-18.

Art.16 - Determinazione del danno

La determinazione del danno è effettuata direttamente dalla Società applicando le tabelle, di cui all'art. 17, elaborate sulla base dei risultati del Modello Matematico e preventivamente accettate dalle Parti.

I risultati del Modello Matematico sono preventivamente accettati come vincolanti per le parti.

I criteri per la definizione delle tabelle e la quantificazione del danno sono riportati all'art. 18.

Art.17 - Validazione e affidabilità del Modello Matematico

Il Modello Matematico applicato dalla Società è costruito attraverso:

- le rese storiche e i danni storici;
- i dati meteorologici storici;
- i dati pedologici georeferenziati;
- modelli colturali e test empirici esistenti.

Il Modello Matematico è stato sviluppato con la collaborazione del laboratorio di ricerca Cassandra Lab dell'Università degli Studi di Milano. La specificazione del modello di calcolo è il risultato di un ambiente di simulazione specifico sviluppato ad hoc e basato sul modello di simulazione WOFOST-Ext.

Art. 18 – Definizione delle tabelle e quantificazione del danno

18.1) Sulla base dei risultati del Modello Matematico la Società predispone, per ogni tipologia di Prodotto, una (o più) tabelle (riportate nell'Appendice N. 1) che associano ai livelli di un Indice Meteorologico i rispettivi livelli di danno (percentuale). Tali livelli variano in relazione ai diversi periodi di garanzia.

18.2) Per la quantificazione del danno, riferita a ciascuna Partita, la Società accerta:

- a) l'effettivo superamento dei livelli degli indici meteorologici utilizzati nella definizione delle tabelle, secondo le modalità disposte all'art. 10 – *Dati Meteorologici*;
- b) la percentuale di danno riportata nelle tabelle dell'Appendice N. 1;
- c) Il risarcimento dovuto applicando i livelli percentuali di danno descritti al punto b) al valore risarcibile, che in caso viene calcolato come descritto nell'art. 15.

La **quantificazione del danno per gli Andamenti climatici avversi**, riferita per ciascuna Partita, è effettuata per l'intera Produzione assicurata ubicata nel medesimo Comune, in base ai quantitativi

assicurati ed ai relativi prezzi unitari riportati nel Certificato di assicurazione. Tale quantificazione tiene conto dei diversi danni da mancata o diminuita Produzione e di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali.

Dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei punti precedenti, devono essere detratte quelle relative alla Franchigia così come stabilito all'art. 13 - *Franchigia* -. Il danno così determinato sarà sottoposto, ove previsto, all'applicazione del Limite di indennizzo, così come indicato all'art. 14 – *Limite di indennizzo*.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE PER LE AVVERSITÀ DI FREQUENZA

Art. 19 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) *darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnato il Certificato oppure a Generali Italia – Imprese Agricole – Grandine entro tre giorni da quando il sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.*

La denuncia dovrà riguardare il prodotto assicurato nel Comune e dovranno essere comunicate precise indicazioni relative alle partite colpite da sinistro indicandone la presumibile percentuale di danno e l'eventuale percentuale di prodotto raccolto alla data del sinistro;

- b) *dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria qualora ritenga che lo stesso non comporti il diritto all'indennizzo. La trasformazione della denuncia da per memoria in richiesta di perizia deve essere fatta almeno 30 giorni prima della data di raccolta per l'avversità grandine ed entro 30 giorni dalla data dell'evento indicata nella denuncia per memoria per le altre avversità;*
- c) *eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;*
- d) *non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo art. 22 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta;*
- e) *mettere a disposizione dei periti, al momento della perizia, la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate, il Piano Colturale risultante al fascicolo aziendale, nonché tutti i documenti atti a dimostrare il risultato della produzione.*

L'inadempimento anche di uno solo degli obblighi, del presente articolo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o del diritto alla riduzione del premio previsto dall'art. 28 – Riduzione del Prodotto assicurato e del premio.

Art. 20 - Modalità per la determinazione del danno

L'ammontare del danno è quantificato direttamente da Generali Italia, o da un Perito da questa incaricato, con l'Assicurato o persona da lui designata.

Art. 21 - Mandato del perito, Perizia e Quantificazione del danno

21.1- Mandato del perito

Il perito, deve:

- a) *accertare la data in cui l'evento si è verificato;*
- b) *controllare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla quantità dei prodotti assicurati come previsto all'art. 12.1) Quantitativi assicurabili e obblighi dell'Assicurato, avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni assicurate e di tutti gli elementi atti a dimostrare il risultato della produzione che l'Assicurato stesso è tenuto a mettere a sua disposizione;*
- c) *accertare il momento del\dei sinistro\i, la produzione in garanzia;*
- d) *accertare l'effettivo superamento dei dati meteorologici, utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia, ove previsti;*
- e) *accertare se altri beni o colture limitrofe o poste nelle vicinanze abbiano subito danni simili;*
- f) *accertare la regolarità dei campioni, lasciati dall'Assicurato in relazione al disposto dell'art. 22 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta;*
- g) *accertare lo stadio di maturazione del prodotto al verificarsi degli eventi in garanzia;*
- h) *accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla presente polizza e quantificare il danno stesso al fine di escluderlo dall'indennizzo;*
- i) *procedere alla stima ed alla quantificazione del danno, come previsto dal successivo paragrafo 21.3) - Norme per la quantificazione del danno.*

21.2- Perizia Preventiva

Generali Italia potrà eseguire una o più perizie preventive:

- al fine di verificare lo stato delle colture;
- per valutare i danni relativi alle produzioni a raccolta scalare. Su richiesta dell'Assicurato, e se strettamente necessario per la quantificazione definitiva dei danni, è possibile stabilire, per partita, il danno ad essa relativo. La quantificazione complessiva del danno alla produzione assicurata, sarà comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva;
- per escludere eventuali danni, sul prodotto assicurato, dovuti ad eventi non compresi dalla polizza.

Qualora necessario il perito redigerà un bollettino di campagna (di constatazione) che l'Assicurato potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso.

21.3 - Norme per la quantificazione del danno

La quantificazione del danno, effettuata per ciascuna partita, è fatta per l'intera produzione assicurata ubicata nel medesimo Comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai relativi prezzi unitari riportati nel Certificato di Assicurazione.

Tale quantificazione tiene conto dei diversi danni da mancata o diminuita produzione e di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali, come segue:

- a) il valore della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati, come quantificati al paragrafo 21.1 - *Mandato del perito*, punto h) e moltiplicando tale risultato per il prezzo unitario fissato nel Certificato;
- b) al valore della produzione risarcibile vengono applicate:
 - le centesime parti di quantità di prodotto perse a seguito degli eventi assicurati, valutate per differenza tra il risultato della produzione risarcibile e la produzione ottenibile;
 - le centesime parti del danno di qualità del prodotto, ottenute convenzionalmente mediante l'applicazione sul prodotto residuo delle tabelle indicate nelle Condizioni Speciali.

Dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti agli eventi assicurati come detto all'*art. 26 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia*- e quelle relative alla franchigia così come stabilito all'*art. 13 - Franchigia e Scoperto*. Il danno così determinato sarà sottoposto, ove previsto, all'applicazione del limite di indennizzo, così come indicato all'*art. 14 - Limite di indennizzo*.

I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal perito medesimo e sottoposto alla firma dell'Assicurato; nel bollettino di campagna sarà richiamata l'attenzione dell'assicurato circa la possibile presenza di limitazioni dell'indennizzo. La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia.

In caso di mancata accettazione o di assenza dell'Assicurato il predetto bollettino sarà consegnato o spedito al Contraente entro la giornata lavorativa successiva a quella della perizia.

Trascorsi tre giorni lavorativi da tale consegna o spedizione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello ai sensi dell'*art. 23 - Perizia d'appello*, detto bollettino verrà spedito al domicilio dell'Assicurato stesso, risultante dal Certificato di Assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora l'assicurato non si avvallesse del disposto dell'*art. 24 - Perizia d'appello* la perizia diviene definitiva per la Generali Italia ai fini della determinazione dell'indennizzo.

Art. 22 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta

Qualora il prodotto, colpito da eventi indennizzabili a termini di polizza, sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare l'Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione e Generali Italia a mezzo raccomandata, telegramma o fax (041/3362956) indirizzati a Imprese Agricole - Grandine - via L. Bissolati 23 - 00187 Roma.

L'Assicurato deve lasciare i campioni per la stima del danno che dovranno essere costituiti da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni partita su cui insiste la produzione assicurata, salvo che non sia diversamente disposto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.

Tali campioni dovranno essere lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell'evento, e dovranno essere - a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo - pari almeno al tre percento della partita assicurata.

Se entro i cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della comunicazione, Generali Italia omette di far procedere alla quantificazione del danno, l'Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia e da un perito in possesso dei requisiti secondo le norme di cui all' art. 21 - Mandato del perito, perizia e quantificazione del danno nonché delle Condizioni Speciali.

L'Assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia di cui al comma precedente a Generali Italia - Imprese Agricole - Grandine a mezzo lettera raccomandata o fax (041/3362956).

Le spese di perizia sono a carico di Generali Italia.

Art. 23 – Danni precoci da Eccesso di pioggia

Salvo quanto previsto all'art. 12.3 "Soglia" nel caso di danni precoci dovuti all'avversità eccesso di pioggia che si sia verificato entro le ore 12 del 31 gennaio e che abbiano avuto per effetto:

- la morte di oltre il 30% delle piantine della partita assicurata, tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a 220 piante/mq

la Società, su richiesta dell'Assicurato, risarcirà un danno convenzionalmente stabilito, fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro, a ristoro dei costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), come risultante da documentazione ufficiale.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni da precoci di cui al comma precedente.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento del sopra detto indennizzo e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 21 - *Mandato del Perito - Perizia e Quantificazione del danno.*

Art. 24 - Perizia d'appello

L'Assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d'appello.

A tale fine, entro tre giorni lavorativi dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, deve comunicare detta richiesta a mezzo raccomandata, telegramma o fax (041/3362956) indirizzati a Generali Italia - Imprese Agricole - Grandine - via L. Bissolati 23 - 00187 Roma, indicando nome e domicilio del proprio perito in possesso dei requisiti di cui all'art. 20 - Modalità per la determinazione del danno.

Entro tre giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di appello, Generali Italia deve, con le stesse modalità, designare il proprio Perito. Se questa non provvede, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall'Assicurato e da due periti scelti dall'Assicurato stesso tra quelli indicati nella Polizza Collettiva.

Entro tre giorni lavorativi dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo perito.

Se sul nominativo di quest'ultimo i due periti non dovessero raggiungere l'accordo, esso dovrà essere scelto o sorteggiato fra i nominativi indicati nella Polizza Collettiva. Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.

A richiesta di una delle parti il Terzo perito deve avere la sua residenza in un Comune al di fuori della provincia di ubicazione delle partite appellate.

Art. 25 - Norme particolari della perizia d'appello

L'Assicurato deve lasciare la produzione assicurata, per la quale è stata richiesta la perizia d'appello, nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni appezzamento oggetto di appello i campioni previsti dall'art. 22 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta o dalle Condizioni Speciali.

Qualora l'Assicurato abbia richiesto l'appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la perizia d'appello non può avere luogo e troverà applicazione l'art. 21 - Mandato del perito, Perizia e Quantificazione del danno.

Quando Generali Italia non abbia designato come proprio il perito che eseguirà la perizia non accettata, quest'ultimo può assistere alla perizia d'appello.

La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'art. 19 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro.

Art. 26 - Modalità della perizia d'appello

La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto.

I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando un nuovo bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali e di errori materiali di conteggio, fermo quanto previsto dall'art. 3.2 - Rettifiche.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del Terzo Perito.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 27 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia

Premesso che non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano stati colpiti da danni anterischio, tra le parti si conviene che qualora il danno anterischio si verifichi tra la data di notifica della copertura assicurativa e quella di decorrenza della garanzia, l'assicurazione avrà corso ugualmente.

L'Assicurato dovrà denunciarlo a Generali Italia, secondo il disposto della lettera a) dell'art. 19 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro - affinché venga accertato il danno in funzione del quale Generali Italia ridurrà proporzionalmente il premio. Tale danno sarà computato per gli effetti del superamento della Soglia, ma escluso dall'indennizzo anche nell'eventualità di un successivo sinistro.

Art. 28 - Riduzione del prodotto assicurato e del premio

Quando una partita assicurata subisca la distruzione di almeno **un quinto del prodotto** per qualsiasi evento diverso da quelli garantiti, l'Assicurato, sempreché la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel Certificato di Assicurazione, con conseguente proporzionale riduzione del premio, a partire dalla data di invio all'Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione o a Generali Italia a mezzo raccomandata, telegramma o fax (041/3362956) indirizzati a - Imprese Agricole - Grandine, via Bissolati 23, 00187 Roma fino alla data presumibile di cessazione della garanzia. Ai fini del calcolo della riduzione si assume una decorrenza unica delle garanzie, pari a quella a minore periodo di carenza.

La riduzione spetta anche nel caso in cui il prodotto sia stato colpito da uno degli eventi garantiti, purché non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni del precedente comma.

L'eventuale rifiuto motivato, parziale o totale, della domanda di riduzione del premio sarà espressamente comunicato a mezzo lettera raccomandata o fax, da parte di Generali Italia all'Assicurato ed al Contraente, entro e non oltre 15 giorni dalla data della domanda stessa.

Sulle partite oggetto di riduzione non sono ammessi successivi aumenti.

Art. 29 - Esagerazione dolosa del danno

Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno Generali Italia circa la valutazione del danno, produce la decadenza dell'assicurato dal diritto all'indennizzo.

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

PRODOTTO FRUMENTO / ORZO

Art. 30 – Decorrenza e scadenza della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto dall'art. 2 *“Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia”*, decorre:

- limitatamente alle avversità di frequenza Grandine ed Eccesso di Pioggia, all'Emergenza;
- limitatamente all'avversità di frequenza Vento Forte, la garanzia decorre dall'inizio della fase fenologica di levata, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico, e comunque non prima delle ore 12.00 del 1 marzo.
- limitatamente agli andamenti climatici avversi Temperature Minime Critiche e Deficit Idrico e Alte Temperature, per i rischi assunti entro le ore 24.00 del 30 Novembre 2019 la garanzia decorre dalle ore 12.00 del sesto giorno successivo a quello della data di Notifica.

La garanzia cessa all'inizio della fase di maturazione fisiologica o maturazione gialla, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita o Produzione assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico.

Art. 31 – Dati obbligatori per la sottoscrizione del contratto

L'Assicurato deve obbligatoriamente indicare nel certificato, per ciascuna Partita o appezzamento su cui insiste la Produzione, la Posizione Geografica di riferimento (latitudine, longitudine) e la data di semina del prodotto.

Art. 32 – Operatività della garanzia

La garanzia riguarda i danni causati dagli Andamenti climatici avversi e/o dalle Avversità di frequenza. Fermo quanto previsto nelle definizioni relative agli eventi assicurati, per le colture NON irrigue Frumento/Orzo:

- la garanzia per l'Andamento climatico avverso Temperatura Critica Minima opera esclusivamente per i danni conseguenti alla registrazione di temperature al di sotto dei valori definiti nelle tabelle dell' Appendice N. 1. Tali temperature sono quantificate con la metodologia descritta all'art. 18.1 – *Definizione delle tabelle e quantificazione del danno*;
- la garanzia per l'Andamento climatico avverso Deficit Idrico e Alte Temperature opera esclusivamente per i danni conseguenti alla registrazione congiunta di temperature e piogge cumulate rispettivamente al di sopra e al di sotto dei valori definiti nelle tabelle dell'Appendice N. 1. Tali livelli sono quantificati con la metodologia descritta all'art. 18.1 – *Definizione delle tabelle e quantificazione del danno*;

La garanzia riguarda i danni causati per i prodotti cereali NON irrigui con Semina autunno vernina:

- Frumento Tenero e Frumento Tenero da Seme;
- Frumento Duro e Frumento Duro da Seme;
- Orzo e Orzo da Seme.